Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 13 giugno 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 21 febbraio 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1966
registro n. 20 Difesa-Esercito, foglio n. 188

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « *alla memoria* » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

BENVENUTO Ugo di Guido, classe 1923, da Treviso. — Combattente temprato alla dura lotta partigiana in montagna ed in pianura, si distingueva per sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio in numerosissime azioni. Nel corso di un cruento combattimento, incurante del fuoco nemico, si lanciava allo scoperto contro una postazione avversaria. Colpito a morte immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Treviso, 28-29 aprile 1945.

BUTTAZZONI Primo di Pietro, classe 1923, da Ragogna (Udine). — Portaordini di un comando di brigata partigiana, si scontrava con pattuglie avversarie nel corso di una delicata missione e dopo essersi difeso con strenuo coraggio, esaurite le munizioni, cadeva prigioniero. Sottoposto alle più crudeli sevizie, manteneva contegno esemplare rifiutando di dare informazioni che potessero nuocere alla formazione partigiana di appartenenza. Condannato a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Cellina, 8-10 settembre 1944.

CRACCO Luigi fu Valentino, classe 1917, da Valdagno (Vicenza). — Capo pattuglia in servizio di vigilanza, assaltava decisamente con il lancio di bombe a mano un reparto nemico preponderante in uomini e mezzi e, incurante della sproporzione delle forze, gli intimava la resa. Nel corso della reazione nemica, colpito mortalmente mentre era alla testa dei suoi uomini, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Valdagno (Vicenza), 2 maggio 1945.

FACCO Silvio Giacomo di Silvio, classe 1926, da Campo San Martino (Padova). — Giovane comandante di squadra, partecipava a tutte le azioni del suo reparto con coraggio e con spirito combattivo. Arrestato e sottoposto ad inumane sevizie, non rivelava — con ammirevole stoicismo — le notizie che gli venivano richieste. Scarcerato, rientrava nelle file partigiane per continuare la lotta. Catturato nel corso di uno scontro a fuoco e nuovamente seviziato, veniva trucidato. Fulgido esempio di coraggio e di dedizione alla causa della libertà. — Nord Italia, 1943-1945.

FANTONI Walter di Giuseppe, classe 1913, da Castelfranco Emilia (Bologna). — Collaboratore di una missione militare in territorio occupato, si dedicava alla sua attività con fede, tenacia e coraggio ammirevoli. Custode di importante materiale destinato alle formazioni del movimento di liberazione, incurante del rischio, riusciva a sottrarlo ad un rastrellamento nemico. Arrestato su delazione insieme ad altri patrioti, nell'attuare audacemente un tentativo di fuga, veniva colpito da una raffica di arma automatica ed immolava così la sua esistenza alla causa della libertà. — Zona di operazioni, aprile-22 luglio 1944.

GASPARINI Giovanni di Giuseppe, classe 1924, da Paese (Treviso). — Fra i primi animatori della lotta partigiana nella piana di Treviso, compiva ardite azioni di guerriglia e numerosi atti di sabotaggio. Catturato in una imboscata unitamente ad altri commilitoni e seviziato perchè riferisse notizie sulla formazione di appartenenza, sopportava con ammirevole stoicismo ogni sofferenza fino allo stremo delle sue forze immolando così generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Fagaré (Treviso), 28 marzo 1945.

GUZZON Mario di Pietro, classe 1924, da Bagnoli di Sopra (Padova). — Ferito nel corso di un rastrellamento nemico, continuava la sua azione di fuoco al riparo di una nicchia, fino all'esaurimento delle munizioni. Colpito a morte con l'arma bianca dal nemico esasperato per tanta resistenza, trovava la forza di gridare: « Viva l'Italia! ». — Monte di Malo (Vicenza), 1° dicembre 1944.

LEVORIN Gustavo fu Emilio, classe 1905, da Padova. — Vecchio antifascista, fu tra i primi ad organizzare le formazioni partigiane della sua zona di residenza. Individuato e catturato dal nemico, veniva sottoposto alle più crudeli sevizie al fine di fargli rivelare i nomi dei suoi commilitoni. Alla delazione prefe-

riva morire da eroe, come aveva vissuto, facendo olocausto della sua fiera esistenza alla Patria libera — Cà Giustiniani, luglio 1944.

MANFROTTO Giuseppe di Antonio, classe 1924, da Conselve (Padova). — Partigiano di pura fede, partecipava a numerose azioni di sabotaggio. Arrestato e seviziato, veniva condannato a morte mediante fucilazione. Prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, profferiva elevate parole di incoraggiamento ai commilitoni detenuti. — Nord Italia, 1943-1944.

NICOLETTI Luciano di Umberto, classe 1911, da Bologna — Volontario in una formazione partigiana, si imponeva subito per doti di coraggio, intelligenza e capacità, distinguendosi in numerose azioni di guerriglia. Caduto in una imboscata tesagli dal nemico, si difendeva con accanimento, deciso a non farsi catturare. Gravemente ferito, continuava ad opporsi disperatamente finchè veniva trucidato a colpi di pugnale. Luminoso esempio di fierezza e di attaccamento alla causa della libertà. — Val Meduna, 4 dicembre 1944.

PANIZZON Agostino fu Davide, classe 1917, da Crespano del Grappa (Treviso). — Già eroico combattente su altri fronti, si distingueva per aggressività e sprezzo del pericolo. Nel corso di un duro combattimento, colpito a morte, prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, trovava la forza di dichiararsi soddisfatto del suo comportamento e di inneggiare ai partigiani del Grappa. — Crespano (Treviso), 1° maggio 1945.

PAULON Angelo Giuseppe fu Luigi, classe 1923, da Barcis (Udine). — Nel corso di una azione di pattuglia, circondato da forze avversarie superiori, rispondeva con il fuoco della propria arma all'intimazione di resa. Ferito una prima volta, non desisteva dalla lotta. Colpito ancora dal fuoco di più armi automatiche, prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, trovava la forza di lanciare contro l'avversario, quale ultimo atto di sfida, una bomba a mano. — Pala Barzana, 27 novembre 1944.

PIERETTI Bruno di Giovanni, classe 1923, da Vigodarzere (Padova). — Audace sabotatore, era sempre tra i primi in ogni azione. Nel corso di un duro combattimento contro superiori forze avversarie veniva catturato e sottoposto a crudeli sevizie. Colpito a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Camisano (Vicenza), 28 aprile 1945.

SOCCOL Pacifico fu Placido, classe 1921, da Taibon (Belluno). — Eccelsa figura di partigiano combattente, partecipava volontariamente a numerose azioni di sabotaggio. Nel corso di un attacco effettuato con pochi uomini contro forze nemiche superiori, pur ferito al petto, continuava nell'azione incitando i suoi commilitoni. Colpito nuovamente alla testa, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. Agordo (Belluno), 27 aprile 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

BASTIANON Caterino di Andrea, classe 1927, da Paderno del Grappa (Treviso). — Era di esempio ai suoi commilitoni e si distingueva per spirito di abnegazione e sprezzo del pericolo in numerose azioni di lotta partigiana. Nel corso di un combattimento immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Crespano del Grappa (Treviso), 1° maggio 1945.

BENVENUTO Vladimiro di Guido, classe 1925, da Treviso. — Energico animatore della Resistenza e valoroso partigiano combattente, otteneva incarichi di fiducia e di comando a malgrado della giovanissima età. Sempre primo nelle imprese più rischiose, conduceva a termine con brillanti risultati numerose azioni di pattuglia e di sabotaggio. Catturato con le armi in pugno e condannato alla fucilazione, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Treviso, 28-29 aprile 1945.

BERTAPELLE Guido di Francesco, classe 1925, da Borso del Grappa (Treviso). — Nel corso di un duro combattimento contro avversari asserragliati in un fabbricato, per primo usciva dal proprio appostamento e si lanciava all'assalto. Colpito da una raffica di mitragliatrice immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Borso del Grappa (Treviso), 30 aprile 1945.

BUIATTI Luigi fu Vittorio, classe 1908, da Premariacco (Udine). — Partecipava a numerose azioni di sabotaggio distinguendosi per coraggio e per spirito di iniziativa. Nel corso di un duro combattimento contro forze avversarie superiori, colpito a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà nell'atto di incitare i suoi commilitoni alla lotta. — Monfalcone - Bassa Friulana, 1943-1945.

CORRA' Gedeone di Adolfo, classe 1920, da Salizzole (Verona). — Giovane entusiasta e di elevato spirito patriottico, volontariamente si poneva a disposizione di una Missione militare operante nel territorio occupato e, con perizia e coraggio, organizzava una efficiente rete informativa. Catturato e sottoposto ad interrogatori evitava abilmente di fornire notizie in merito alla Missione militare. Internato in Germania, vi decedeva immolando così la sua esistenza alla causa della libertà. — Territorio italiano occupato, luglio 1944-marzo 1945.

FANTON Domenico di Giuseppe, classe 1911, da Malo (Vicenza). — Informatore abilissimo ed audace, affrontava il rischio coscientemente e serenamente in ogni circostanza. Colpito proditoriamente a morte da una raffica di arma automatica, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Malo, (Vicenza), 2-3 luglio 1944.

FERRARO Antonio di Pietro, classe 1924, da Carmignano di Brenta (Padova). — Entrava a far parte delle file partigiane per una assoluta dedizione alla causa della libertà. Ricercato e individuato, veniva colpito a morte nel tentativo di sfuggire alla cattura. Fulgido esempio di amor patrio e senso del dovere. — Malo (Vicenza), 10 luglio 1944.

MINORE Pasquale di Giovanni, classe 1925, da Milano. — Nel corso di un attacco contro un fabbricato dove si trovavano asserragliati gruppi avversari, con grande forza d'animo ed assoluto sprezzo del pericolo, mentre si lanciava all'assalto, colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Crespano (Treviso), 1° maggio 1945.

RONCATTI Dario di Giuseppe, classe 1924, da Castelmassa (Rovigo). — Volontario nelle file partigiane si distingueva per ardente fede patriottica. Nel corso di un aspro combattimento cadeva prigioniero dopo aver esaurito tutte le munizioni. Condannato a morte, nel raggiungere il luogo di esecuzione, aveva parole di conforto e di incitamento per i commilitoni uniti nella stessa sorte. Cadeva al grido di « Viva l'Italia libera! ». — Villa Bartolomea (Verona), 1° dicembre 1944.

VACCARI Bruno di Romolo, classe 1919, da Bagnolo di Po (Rovigo). — Volontario nelle file partigiane si distingueva per ardenti sentimenti di patriottismo. Nel corso di un duro combattimento riusciva con azione personale a far sganciare i suoi uomini impegnati contro forze preponderanti. Colpito a morte nell'atto di lanciare l'ultima bomba a mano in suo possesso, cadeva sul campo dell'onore gridando « Viva l'Italia finalmente libera! ». Nord Italia, 25 aprile 1945.

(4187)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. **374**.

Pareggiamento della Scuola di canto presso l'Istituto musicale pareggiato « G. Frescobaldi » di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1915;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1964, n. 940, con il quale la Scuola di canto presso l'Istituto musicale pareggiato « G. Frescobaldi » di Ferrara è stata pareggiata a tutti gli effetti di legge alla Scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 1964-65;

Considerato che la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica istruzione degli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, presso l'Istituto predetto, è stata redatta in data 19 giugno 1963, e che il parere favorevole del Consiglio superiore delle antichità e belle arti è stato espresso in data 12 marzo 1964 e cioè anteriormente all'inizio degli esami della prima sessione dell'anno scolastico 1963-64;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1964, n. 940, citato nelle premesse, è rettificato nel senso che la Scuola di canto presso l'Istituto musicale pareggiato « G. Frescobaldi », di Ferrara, è pareggiata a tutti gli effetti di legge alla Scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato a decorrere dalla prima sessione di esami dell'anno scolastico 1963-64.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1966, n. **375.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che presso la Facoltà di ingegneria è istituito il corso di laurea in ingegneria chimica.

Detto corso funzionerà gradualmente per quanto riguarda il triennio di applicazione, a decorrere dallo anno accademico 1966-67 e di conseguenza vengono apportate allo statuto dell'Università di Cagliari le seguenti modificazioni:

Art. 42. — La prima parte viene così integrata:

« Presso la Facoltà di ingegneria il quinquennio di studio dà adito alle seguenti lauree:

a) laurea in Ingegneria civile (sezione edile, idraulica e trasporti);
b) laurea in Ingegneria mineraria;
c) laurea in Ingegneria meccanica;
d) laurea in Ingegneria chimica.

Dopo l'art. 68 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento degli studi del corso di laurea in Ingegneria chimica.

Art. 69. — Il corso di laurea in Ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

1. Analisi matematica I - gruppo *A;*
2. Chimica - gruppo *A;*
3. Disegno I - gruppo *A;*
4. Fisica I - gruppo *A;*
5. Geometria - gruppo *A;*

2° *Anno*:

6. Analisi matematica II - gruppo *A;*
7. Disegno II - gruppo *A;*
8. Fisica II - gruppo *A;*
9. Meccanica razionale - gruppo *A;*
10. Chimica organica - gruppo *B;*

Triennio di applicazione

11. Chimica applicata - gruppo *A;*
12. Chimica fisica - gruppo *A;*
13. Chimica industriale - gruppo *A;*
14. Elettrotecnica - gruppo *A;*
15. Fisica tecnica - gruppo *A;*
16. Impianti chimici - gruppo *A;*
17. Macchine - gruppo *A;*
18. Meccanica applicata alle macchine - gruppo *A;*
19. Principi di Ingegneria chimica - gruppo *A;*
20. Scienza delle costruzioni - gruppo *A;*
21. Chimica analitica - gruppo *B;*
22. Combustibili e lubrificanti (semestrale) - gruppo *B;*
23. Economia ed organizzazione aziendale - gruppo *B;*
24. Elettrochimica - gruppo *B;*
25. Idraulica - gruppo *B;*
26. Metallurgia - gruppo *B;*
27. Stechiometria industriale (semestrale) - gruppo *B;*
28. Strumentazione, misure e collaudi - gruppo *B;*

Gruppi di materie a scelta

Orientamento A:

29. Trattamento dei solidi - gruppo *C;*
30. Chimica degli alti polimeri - gruppo *C;*
31. Impianti petrolchimici - gruppo *C.*

Orientamento B:

29. Scienza dei metalli - gruppo *C;*
30. Tecnologie speciali metallurgiche - gruppo *C;*
31. Preparazione dei minerali - gruppo *C.*

Orientamento C:

29. Chimica organica - gruppo *C;*
30. Industrie agrarie e alimentari - gruppo *C;*
31. Tecnica del freddo - gruppo *C.*

Art. 70. — Le precedenze per gli insegnamenti del corso di laurea in Ingegneria chimica sono le seguenti:

Chimica organica prima di Chimica fisica, Chimica analitica, Chimica applicata, Stechiometria industriale, Combustibili e Lubrificanti;

Chimica fisica, Chimica applicata e Chimica analitica prima di Principi di Ingegneria chimica, Chimica industriale, Metallurgia, Elettrochimica, Impianti chimici, Scienza dei metalli, Tecnologie speciali metallurgiche, Preparazione dei minerali, Chimica agraria, Industrie agrarie e alimentari, Chimica degli altri polimeri, Impianti petrolchimici;

Stechiometria industriale prima di Principi di Ingegneria chimica, Chimica industriale, Impianti petrolchimici;

Principi di Ingegneria chimica prima di Impianti chimici, Strumentazione, misure e collaudi, Impianti petrolchimici, Industrie agrarie e alimentari;

Fisica tecnica e Meccanica applicata alle Macchine prima di Macchine;

Macchine e Idraulica prima di Impianti chimici, Strumentazione, misure e collaudi, Impianti petrolchimici, Industrie agrarie e alimentari, Tecnica del freddo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1966, n. 376.

Vendita di sale in esenzione da imposta per l'industria casearia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, recante le norme di attuazione della legge 11 luglio 1952, n. 1641 citata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, recante modifiche alle precedenti norme;

Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249, recante agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375, recante le norme di attuazione della legge 17 dicembre 1957, n. 1249;

Ritenuta la necessità di integrare le suddette norme di attuazione;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375, è aggiunto il seguente comma:

« Tale sale può essere venduto al prezzo di cui all'art. 1 anche non sofisticato purchè venga ceduto alle industrie, tramite l'Associazione di categoria i cui aderenti rappresentino la maggior parte della produzione nazionale, nel limite del contingente complessivo annuo fissato dall'Amministrazione dei Monopoli, in rapporto alla produzione casearia nazionale dell'anno precedente, e con le cautele fiscali stabilite dall'Amministrazione stessa ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. 377.

Concessione alla Scuola centrale istruttori di volo dell'Aeronautica militare dell'uso della bandiera nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica, nonchè per i reparti a terra della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

E' concesso alla Scuola centrale istruttori di volo dell'Aeronautica militare l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.

La bandiera sarà custodita presso la Scuola centrale istruttori di volo dell'Aeronautica militare dal comandante della Scuola stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1966

SARAGAT

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. **378.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel comune di Savignano sul Panaro (Modena).

N. 378. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 31 gennaio 1964, integrato con dichiarazione del 9 ottobre successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in contrada Mulino del comune di Savignano sul Panaro (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. **379.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera Missionarie della Carità », con sede in Treviso.

N. 379. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera Missionarie della Carità », con sede in Treviso, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. **380.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Anna, Madre della B.V.M., in Gorizia.

N. 380. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 26 luglio 1965, integrato con dichiarazione del 1° settembre successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Anna, Madre della B.V.M., in Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. **381.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale, denominata « Pia Unione delle Missionarie Catechiste di Gesù Redentore », con sede in Collalto Sabino (Rieti).

N. 381. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale, denominata « Pia Unione delle Missionarie Catechiste di Gesù Redentore », con sede in Collalto Sabino (Rieti), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. **382.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Bellino V., in Padova.

N. 382. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 24 agosto 1965, integrato con dichiarazione del 15 novembre successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di San Bellino V., in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1966.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di un quadriennio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 1962, concernente la costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la duarata di un quadriennio;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione del Collegio anzidetto;

Viste le designazioni formulate ai sensi del primo comma del citato art. 15;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di un quadriennio, è costituito come segue:

membro scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri: dott. Walter Pelosi, vice prefetto, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

membro designato dal Presidente della Corte dei conti: dott. Francesco Giorgi, presidente onorario della stessa Corte;

membro designato dal Ministero del tesoro: dottor Giuseppe Santoro, ispettore generale nei ruoli della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1966

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

(4969)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1966.

Proroga della validità a favore della Croce Rossa Italiana dell'art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, col quale all'art. 7, fu stabilito che fino al 30 giugno 1936 e salvo

proroghe di cinque anni, tutti gli Uffici statali, gli Stabilimenti e gli Enti dipendenti dallo Stato nonchè le Province, i Comuni, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e tutti gli Enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, cedessero gratuitamente alla Croce Rossa Italiana gli atti di archivio da eliminare con le formalità di cui all'art. 69 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, nonché le pubblicazioni, i bollettini gli stampati dichiarati fuori uso;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202, rispettivamente sulla ricostituzione del Ministero del tesoro e sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visti i decreti del Ministro per le finanze 20 maggio 1936 e 4 gennaio 1941 ed i decreti del Ministro per il tesoro 11 aprile 1946, 3 giugno 1951, 30 marzo 1956 e 7 gennaio 1961 con i quali il termine di cui all'art. 7 del succitato regio decreto-legge 12 febbraio 1930, numero 84, è stato successivamente prorogato sino al 30 giugno 1966;

Ritenuta l'opportunità di una ulteriore proroga del predetto termine;

In virtù della facoltà concessa dall'ultimo capoverso del già menzionato art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1936, fissato dall'art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84 e prorogato al 30 giugno 1941 ed al 30 giugno 1946 con decreti del Ministro per le finanze rispettivamente datati 20 maggio 1936 e 4 gennaio 1941 nonchè al 30 giugno 1951, al 30 giugno 1956, al 30 giugno 1961 e al 30 giugno 1966, con decreti del Ministro per il tesoro rispettivamente datati 11 aprile 1946, 3 giugno 1951, 30 marzo 1956 e 7 gennaio 1961 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1971.

Roma, addì 29 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1966
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 369

(5000)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXIII Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento », in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXIII Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento » che avrà luogo a Torino dall'8 all'11 settembre 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 maggio 1966

(4563) p. *Il Ministro*: MEZZA

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, che approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, n. 359, di integrazione della composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1966, concernente, fra l'altro, la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo;

Visto la nota n. 948 Gabinetto del 28 marzo 1966, con la quale il Ministero della marina mercantile designa il direttore di divisione dott. Salvatore Maresca quale rappresentante dell'Amministrazione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare in sostituzione del direttore di divisione dott. Nicola Geremicca;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Salvatore Maresca è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare in rappresentanza del Ministero della marina mercantile ed in sostituzione del dott. Nicola Geremicca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(4905)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 116-FI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 116-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Mecatti Bruno, con sede in Firenze, via del Serraglio n. 148-r.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunziato lo smarrimento di un analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffida l'eventuale detentore del punzone sudetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Firenze.

(4864)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Macello sociale cooperativo A.C.L.I. », con sede in San Donà di Piave (Venezia), in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 maggio 1966, è stata disposta la nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Macello sociale cooperativo A.C.L.I. », con sede in San Donà di Piave (Venezia), composto dai signori:

Campagna dott. Gaspare, presidente;

Piccolo Brunelli ing. Pietro e Raulli dott. Paolo, membri.

(4695)

Annullamento del provvedimento di cui ad decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa operaia di mutuo soccorso « San Lucidese », con sede in San Lucido (Cosenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 maggio 1966 si annulla il precedente provvedimento con il quale al n. ord. 161 del decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965 fu disposto lo scioglimento d'ufficio senza liquidatore della Società cooperativa operaia di mutuo soccorso « San Lucidese », con sede in San Lucido (Cosenza).

(4734)

Annullamento del provvedimento di cui al numero ord. 2 del decreto ministeriale in data 25 agosto 1965, relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « Fra mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Frosinone.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 maggio 1966 si annulla il precedente provvedimento con il quale al numero ord. 2 del decreto ministeriale in data 25 agosto 1965 fu disposto lo scioglimento d'ufficio senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « Fra mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Frosinone.

(4841)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa C.A.F.E.R. - Approvvigionamento frutta erbaggi, con sede in Roma, e nomina di un commissario straordinario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 maggio 1966, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa C.A.F.E.R. - Approvvigionamento frutta erbaggi, con sede in Roma, costituita in data 21 agosto 1944 per atto del notaio dott. Enrico Mastrogiovanni ed è stato nominato un commissario governativo, per un periodo di sei mesi, nella persona del dott. Rosario Piro.

(4867)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 21 febbraio 1966 al 27 febbraio 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	2.486	3.344	739	2.486	4.491	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	45.408

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . .	7.984	11.111	6.028	7.984	9.958	17.296
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	8.773	9.719	5.578	8.773	10.173	21.638
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	10.073	9.679	5.188	10.073	11.633	24.158
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.633	9.631	4.720	11.633	13.385	27.182
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	12.413	9.607	4.486	12.413	14.261	28.694
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	13.193	9.583	4.252	13.193	15.137	30.206
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.573	9.479	3.238	16.573	18.933	36.758
	24	8. superiore al 43 %	23.853	9.255	1.563	23.853	27.109	50.870
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . .	7.210	8.156	4.015	7.210	8.610	17.888
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	8.510	8.116	3.625	8.510	10.070	20.408
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . . .	10.070	8.068	3.157	10.070	11.822	23.432
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	10.850	8.044	2.923	10.850	12.698	24.944
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	11.630	8.020	2.689	11.630	13.574	26.456
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . .	15.010	7.916	1.675	15.010	17.370	33.008
	35	7. superiore al 43 % . . .	22.290	7.692	zero	22.290	25.546	47.120
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	192
	41	2. altri	6.421	9.548	4.465	6.421	8.395	13.546
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27%	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	4.655	28.295
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	7.914	48.101
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	45.408
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	8.610 (*f*)	17.888 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.510 (*f*)	10.070 (*f*)	20.408 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.070 (*f*)	11.822 (*f*)	23.432 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.850 (*f*)	12.698 (*f*)	24.944 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.630 (*f*)	13.574 (*f*)	26.456 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.010 (*f*)	17.370 (*f*)	33.008 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.290 (*f*)	25.546 (*f*)	47.120 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.421 (*f*)	9.548 (*f*)	4.465 (*f*)	6.421 (*f*)	8.395 (*f*)	13.546 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	31.420
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	51.225
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.567 (*c*) (*g*)	67.907 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	56.589 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	56.589 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	7.485
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	10.929 (*h*)	zero	zero	10.929
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar.	zero	zero	17.364 (*h*)	zero	17.364 (*h*)	17.364
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	17.364

Numero della Tariffa	della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	5.561	14.977	zero	5.561	9.112 (*c*)	30.980
	42	V. Tilsit (Havarti)	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (*c*)	22.655
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	1.281	7.598	zero	1.281	1.510 (*c*)	14.931
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	13 16	F. formaggi fusi	4.421	12.434	3.644	5.943	9.851 (*c*)	31.790
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.309	5.008	2.908	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantita che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3441)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 19 giugno 1965.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 2 agosto 1965, con il quale venne indetto un concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 6 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 30 settembre 1965, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con il richiamato decreto del 19 giugno 1965:

1. Cipolla Nestore	punti	16,34
2. Telloni Antonio	»	14,34
3. Bresolin Antonio, orfano di guerra	»	14,01
4. Nannini Mario, combattente	»	13,95
5. Carta Gavino	»	13,93
6. Gregoretti Gilberto	»	13,90
7. Federici Ernesto	»	13,55
8. Capriotti Alberto	»	13,49
9. Rossi Bruno	»	13,20
10. Lauro Chiara nata Frullani	»	12,99
11. Spada Secondo	»	12,83
12. Nicolosi Franca	»	12 —

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Cipolla Nestore;
2) Telloni Antonio;
3) Bresolin Antonio, orfano di guerra;
4) Nannini Mario, combattente;
5) Carta Gavino;
6) Gregoretti Gilberto;
7) Federici Ernesto;
8) Capriotti Alberto.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Rossi Bruno;
2) Lauro Chiara nata Frullani;
3) Spada Secondo;
4) Nicolosi Franca.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1966

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1966
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 391

(4947)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per esami e per titoli ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Istituto nazionale di ultracustica in Roma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami e per titoli ad un posto di ricercatore in prova (ex coefficiente di stipendio 309), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale di ultracustica in Roma.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui all'art. 4 del presente bando, i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in fisica o in ingegneria elettrotecnica;

2) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) godimento dei diritti politici;

4) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 40.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

a) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, fino al limite ulteriore di anni 45;

b) di quindici anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per tutte le altre categorie assimilate di mutilati ed invalidi.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª categoria e alla 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

c) di cinque anni per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro il quinquennio dalla cessazione del rapporto di impiego.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo

intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Sono salve le altre elevazioni del limite di età previste dalle leggi vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, e per quello di ruolo e non di ruolo in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'esercizio della ricerca scientifica, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita sanitaria di controllo.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica Amministrazione (art. 2, quinto comma del citato testo unico).

Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche con proprio decreto motivato esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei prescritti requisiti di cui innanzi.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, deve essere rivolta al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nella domanda ciascun candidato deve indicare:

il nome e il cognome;

la data ed il luogo di nascita;

il luogo di residenza;

il tipo di laurea di cui sia in possesso.

Nella domanda ciascun candidato deve altresì dichiarare:

gli eventuali titoli che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età stabilito nel bando;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali (in caso positivo dichiarerà le condanne stesse, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non aver pendenti a suo carico procedimenti penali;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal penultimo comma del precedente art. 2 del presente bando.

Dalla domanda, deve, inoltre, risultare ben chiaro l'indirizzo al quale chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa.

La firma, che il candidato apporrà di proprio pugno in calce alla domanda, dovrà essere utenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui il candidato stesso risiede. Per i dipendenti statali e del Consiglio nazionale delle ricerche è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, istituto o centro di studio, nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Le domande di ammissione, corredate di tutti i titoli che i candidati intendono produrre ai fini della relativa valutazione, devono pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande, i titoli e qualsiasi altro documento concernente il concorso di cui al presente bando, devono essere inoltrati per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde dei documenti che pervengano con altro mezzo.

La data della presentazione delle domande e degli allegati titoli sarà accertata dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il ritardo nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, pure se non imputabile al candidato, e anche se essa domanda sia stata consegnata in tempo utile agli uffici postali, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Essa dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonchè di 15 punti supplementari per i titoli militari e le benemerenze di cui al n. 4 della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132. Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

Nella sua prima adunanza, la Commissione ripartisce i punti tra le singole prove di esame di cui all'articolo seguente e determina, altresì, i punteggi da attribuire ai titoli.

Art. 6.

Gli esami comprendono una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

La prova scritta verterà su argomenti di acustica con particolare riguardo alle oscillazioni di alta frequenza; la prova pratica su argomenti di ultracustica e di elettronica; la prova orale su argomenti di acustica e di fisica sperimentale.

Per la prova scritta i candidati avranno a disposizione otto ore. La durata della prova pratica sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Art. 7.

I titoli che il candidato intenda far valere agli effetti del presente concorso devono essere prodotti unitamente alla domanda di ammissione con le modalità e nel termine stabiliti dal precedente art. 4.

Scaduto il termine anzidetto, non saranno accettati titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Il candidato deve elencare i titoli presentati, dopo averli numerati in ordine progressivo, su apposito foglio da allegare alla domanda di ammissione.

I titoli sono valutati prima delle prove di esame.

Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce, entro il limite dei 100 punti di cui al secondo comma del precedente art. 5, il punteggio riservato ai titoli supplementari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il certificato di laurea, redatto su carta da bollo da L. 400, deve necessariamente attestare il punteggio finale.

Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Per l'assegnazione del punteggio previsto per i titoli supplementari valgono le seguenti norme:

a) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare

una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Art. 8.

Le prove d'esame si svolgeranno in Roma.

I candidati riceveranno tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora, nonchè dei locali, fissati per le medesime.

Per essere ammessi a partecipare alle suddette prove i concorrenti sono tenuti ad esibire, a esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento debitamente aggiornati:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Il conseguimento nella prova scritta dei 6/10 del punteggio assegnato a norma del precedente art. 5, comma terzo, è condizione di ammissione alla prova pratica e alla prova orale.

Tutti gli esami si intendono superati se è stata raggiunta una votazione complessiva di almeno 52,50/75 e se in ciascuna delle prove non è stato riportato un voto inferiore ai 6/10 del punteggio assegnato ai sensi del testè citato art. 5, comma terzo.

Art. 9.

Hanno diritto all'inclusione nella graduatoria generale di merito degli idonei i candidati che hanno superato le prove di esame raggiungendo la votazione di almeno 52,50/75 ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, e conseguano, nell'ambito del punteggio di cui al secondo comma dell'art. 5, la votazione complessiva per titoli ed esami di almeno 70/100.

Nella formazione della anzidetta graduatoria di merito, nei casi di parità di punteggio i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Commissione provvede alla formazione della graduatoria dei vincitori comprendendovi, per ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i candidati già inclusi nella graduatoria degli idonei.

Nella formazione della predetta graduatoria dei vincitori sarà tenuto altresì conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e dall'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in favore degli invalidi di guerra ed assimilati e degli invalidi per servizio, che abbiano conseguito il punteggio minimo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

A differenza dei requisiti di ammissione al concorso (i quali, a norma del precedente art. 2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande), i requisiti che diano titolo a particolari benefici (e non a punteggio) agli effetti dell'inclusione nella graduatoria dei vincitori (ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 9) o alla preferenza per i casi di parità di merito (ai sensi del secondo comma dello stesso articolo), anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati prima della formazione delle graduatorie anzidette.

A tal fine gli aventi diritto all'inclusione nella graduatoria generale degli idonei, di cui al primo comma del precedente art. 9, dovranno, nel termine perentorio di giorni venti a partire da quello in cui avranno ricevuto apposita comunicazione del conseguimento della idoneità nel corcorso, presentare al Consiglio nazionale delle ricerche (piazzale delle Scienze, 7, Roma) i documenti che diano titolo a particolari benefici agli effetti della inclusione nella graduatoria dei vincitori o alla preferenza nei casi di parità di merito.

A meno che detti documenti non siano stati già prodotti agli effetti della valutazione dei titoli a norma del precedente art. 7, essi devono pervenire per via postale con raccomandata; saranno accompagnati da un elenco in carta libera e numerati in ordine progressivo.

Non saranno consentite tardive integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali dei documenti suddetti.

Valgono, per la richiesta documentazione, in aggiunta a quelle riportate nel citato art. 7, le seguenti norme:

a) i reduci dalla deportazione devono presentare apposita attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

b) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè tutti i mutilati e gli invalidi appartenenti a categorie assimilate alle precedenti, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma devono produrre il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

d) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92) devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

g) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente comma, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

h) gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai

territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400. I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa italiana;

m) i profughi giuliani e dalmati, che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, devono esibire una attestazione rilasciata in carta bollata da L. 400 dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati;

n) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in data non anteriore a quella del presente bando.

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 11.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 sono approvate con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, Roma, nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione:

a) originale o copia autentica del diploma di laurea di cui al n. 1) del precedente art. 2. Sono esonerati dal produrre detto documento coloro il cui titolo di studio sia giacente presso questa od altra Amministrazione agli effetti della partecipazione a concorsi od esami di Stato, eventualmente in corso di espletamento. Essi dovono, però, indicare su foglio in carta libera l'ufficio o l'Amministrazione presso cui il titolo stesso si trova.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

b) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego per il quale ha concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro, nonchè alla sicurezza degli impianti;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

e) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal n. 4) del precedente articolo 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza o precedenza agli effetti dell'inclusione nella graduatoria;

f) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

g) documento militare;

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia od estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva;

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 11.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) la copia dello stato di servizio su carta da bollo da lire 400 di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) il titolo di studio di cui sopra sub *a*).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

titolo di studio di cui sopra sub *a*);

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che essi possano esaurientemente attestare i requisti necessari per l'ammissione.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche nominati ricercatori straordinari ed assunti in prova per un periodo di due anni.

Essi dovranno prendere servizio presso l'Istituto nazionale di ultracustica, piazzale delle Scienze 7, Roma, alla data stabilita nel decreto di cui al precedente comma, pena la decadenza dalla nomina.

Compiuto il biennio di prova, i ricercatori straordinari conseguono la nomina in ruolo in qualità di ricercatori ordinari con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, previo giudizio favorevole della Giunta amministrativa del Consiglio stesso fondato sulla relazione del direttore dell'Istituto nazionale di ultracustica.

In caso di giudizio sfavorevole il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. Ai ricercatori straordinari che cessano in tal modo dal servizio spetta una indennità pari a quattro mensilità del trattamento economico del periodo di prova.

Roma, addì 23 marzo 1966

Il Presidente: CAGLIOTI

(4492)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di novantuno posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1966.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di novantuno posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 15 marzo 1966, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 11, 12 e 13 luglio 1966, con inizio alle ore otto.

(4783)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale del concorso ad un posto di operaio di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto pittore e verniciatore, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1966, pubblica il decreto ministeriale 4 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1966, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 250, che approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso ad un posto di operaio comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto pittore e verniciatore, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964.

(4916)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di marzo 1966, diramato il 7 maggio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1966, registro n. 4 Sanità, foglio n. 174, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari.

(4534)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado di materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di marzo 1966, diramato il 7 maggio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1966, registro n. 4 Sanità, foglio n. 176, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche.

(4535)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini italiani che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di marzo 1966, diramato il 7 maggio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1966, registro n. 4 Sanità, foglio n. 175, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini italiani che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

(4537)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.